

OGGETTO: Regolamento(CE) n. 1493/1999, regolamento (CE) n.1227/2000, regolamento (CE) n. 479/2008, regolamento (CE) n. 555/2008. Superfici vitate illecitamente impiantate.
Ditta: PIOVESAN GUIDO, c.f. : PVSVDU43M05E472H .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n.1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO in particolare il Titolo II, Capo I “*Impianto vigneti*”, articolo 2 paragrafi 1 e 7 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, nonché il Capo II, articolo 2 paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999;

VISTO in particolare il Titolo V, Capo I “*Impianti illegali*”, articolo 85 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, nonché il Titolo IV , Capo I “*Impianti illegali*” , articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008;

CONSIDERATO che il principio del divieto di impianto di vigneti con varietà di uve da vino è alla base dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, e che esso è inteso a consentire il controllo del potenziale produttivo;

CONSIDERATO che il principio del divieto di impianto di vigneti si applica come limitazione della libertà di piantare viti e non come divieto assoluto. Infatti l’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo autorizza i reimpianti e consente, a talune condizioni, di piantare nuovi vigneti. Per tale presupposto l’impianto e il reimpianto di vigneti sono subordinati all’autorizzazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri;

CONSIDERATO che il regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2 ha vietato l'impianto di vigneti, salvo se eseguito in forza di diritti di impianto, fino al 31 luglio 2010;

CONSIDERATO che il divieto provvisorio di nuovi impianti previsto dal regolamento (CE) 1493/99 ha inciso sull'equilibrio tra la domanda e l'offerta del mercato del vino, e poiché tale equilibrio non è stato completamente raggiunto il Consiglio dell'Unione Europea con il regolamento (CE) n. 479/2008, articolo 90 ha ritenuto di mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2015, con possibilità da parte degli Stati membri di decidere di mantenere il divieto nel loro territorio o in parte di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018;

DATO ATTO della procedura di regolarizzazione di superfici vitate irregolarmente impiantate anteriormente al 1° settembre 1998, introdotta dal regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafi da 3 a 6 e dal Reg.(CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, articolo 2, riguardante la possibilità che le uve ottenute dalle superfici sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1° settembre 1998 (la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento CEE n° 822/87), possono ottenere – in deroga alle disposizioni del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 2 – l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare;

DATO ATTO che la sopra citata procedura di regolarizzazione di superfici irregolarmente impiantate è stata disciplinata, per la sua esecuzione sul territorio della regione Lazio, dalla legge regionale e dagli atti amministrativi di seguito elencati:

- deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1948 del 8 settembre 2000, con la quale è stata concessa ai soggetti interessati la possibilità di presentare domanda di autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;
- deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 431 del 27 marzo 2001, con la quale sono state approvate le norme tecniche e le procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo della regione Lazio, in particolare il *punto 4.8.4 "Vigneti soggetti a regolarizzazione"*;
- deliberazioni della Giunta regionale del Lazio n. 215 del 14 marzo 2003 e n. 1044 del 24 ottobre 2003, con le quali è stato prorogato, rispettivamente al 31 marzo 2003 ed al 1 marzo 2004, il termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;
- deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 29 del 9 gennaio 2004, con cui sono state approvate le disposizioni per la concessione dell'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 ed è stato modificato il *punto 4.8* della D.G.R. n. 431/2001;
- legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, recante *"Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo"*;
- deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 17 gennaio 2006, con cui sono state apportate modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 9 gennaio 2004;
- l'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006, che ha modificato la legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, in particolare l'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, comma 2;
- deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 355 del 20 giugno 2006, recante *"Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. Determinazione della quantità dei diritti di reimpianto utilizzabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999"*;
- determinazione dipartimentale n. C1446 del 30 maggio 2007 riguardante i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute al *punto 6.* della D.G.R. n. 29/2004, come modificata dalla D.G.R. n. 39/2006, finalizzate alla concessione della *regolarizzazione* delle superfici vitate abusivamente impiantate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1493/99, articolo 2, paragrafo 7 è fatto obbligo di estirpare, a spese del produttore interessato, le superfici vitate con varietà di uva da vino piantate a decorrere dal 1° settembre 1998 in violazione del divieto di impianto, ossia piantate senza un diritto di reimpianto o di un diritto di nuovo impianto;

CONSIDERATO che il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, all'articolo 85 riafferma che i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate successivamente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispettivi diritti di impianto;

CONSIDERATO altresì che il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, all'articolo 55 prevede sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione delle superfici vitate illecitamente realizzate, ed in particolare che a decorrere dal 1° gennaio 2009 venga applicata la sanzione pecuniaria amministrativa pari almeno a 12.000,00 Euro/ettaro qualora il trasgressore non esegua l'estirpazione della superficie vitata illecitamente impiantata;

VISTA la domanda presentata presso l'Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) di Latina prot. n. 3971 del 25 febbraio 2004 dal Sig. Piovesan Guido, c.f. PVS GDU43M05E472H, tendente ad ottenere, ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/99 art. 2, paragr. 3 e del regolamento (CE) n. 1227/00, art. 2, la regolarizzazione anche della superficie vitata di uva da vino sita in comune di Latina, foglio catastale n.22, particella n. 16, superficie ha 0.79.00;

VISTO il provvedimento n. 8524 del 9 maggio 2006, corredato del "Verbale di istruttoria tecnico-amministrativa" prot. n. 15600 del 25 luglio 2005 dell'Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Latina, con il quale è stato notificato alla ditta Piovesan Guido l'insussistenza dei requisiti per la concessione della regolarizzazione della superficie vitata di uva da vino di ettari 0.0.79.00 sita in comune di Latina, foglio catastale n.22, particella n.16, in considerazione che la medesima superficie vitata è risultata illecitamente realizzata in data successiva al 31 agosto 1998, quale ultima data utile per la possibile procedura di regolarizzazione di superfici vitate irregolarmente impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 introdotta dal regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafi da 3 a 6;

VISTO il ricorso, con relativi allegati, della ditta Piovesan Guido ritenuto equiparabile anche se non espressamente richiamato ad un "*Ricorso gerarchico*" presentato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, capo I, art.1, ed acquisito agli atti con prot. n. 73390/15 del 24 maggio 2006, con il quale la ditta ricorrente ha chiesto il riesame del sopra richiamato provvedimento n. 8524/2006;

CONSIDERATO che l'A.D.A. di Latina, a seguito della richiesta di riesame di cui al sopra citato "*Ricorso gerarchico*" n. 73390/15/2006, ed esaminata la documentazione integrativa prodotta a corredo dello stesso, ha confermato, con nota n. 20740/D3/3D/10 del 14 novembre 2006, l'esito negativo dell'istruttoria afferente la domanda di regolarizzazione presentata dal Sig. Piovesan Guido in data 25 febbraio 2004, prot. n. 3971;

VISTO il "*Provvedimento di Rigetto*" del Direttore regionale agricoltura prot. n. 35574/3D/00 del 15 marzo 2007, notificato alla ditta Piovesan Guido con nota raccomandata n. 38673/D3/3D/15 del 22 marzo 2007, con il quale è stato respinto ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 il ricorso gerarchico presentato dalla medesima ditta in data 24 maggio 2006, prot. n. 73390/15 e che il medesimo provvedimento non è stato impugnato nei termini di legge presso l'autorità giurisdizionale competente;

VISTA la nota raccomandata dell'ADA di Latina n. 117870 del 30 luglio 2008 inviata alla ditta Piovesan Guido con la quale la ditta medesima è stata informata, tra l'altro, che le superfici vitate illecitamente impiantate devono essere estirpate a spese del produttore interessato;

PRESO ATTO delle risultanze del procedimento amministrativo svolto a seguito della domanda prot. n. 3971 del 25 febbraio 2004, di regolarizzazione di superfici vitate irregolarmente impiantate presentata dalla ditta Piovesan Guido;

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni e per i motivi richiamati in premessa, da intendersi integralmente richiamati,

1) che la ditta PIOVESAN GUIDO, c.f. : PVSGDU43M05E472H, residente in comune di Latina località Borgo Bainsizza deve provvedere ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, articolo 85, paragrafo 1, alla eliminazione completa di tutti i ceppi presenti sulla superficie vitata, illecitamente impiantata, di ettari 0.79.00 insistente nel comune di Latina, foglio catastale n.22, particella catastale n. 16, unità vitata 5, mediante l'estirpazione dei medesimi ceppi alla radice.

Il mancato puntuale adempimento del suddetto obbligo **entro il 31 dicembre 2008** darà luogo alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 85, paragrafo 3 del regolamento (CE) 479/2008 nella misura minima stabilita all'articolo 55, lettera a), pari ad almeno 12.000,00 Euro/ettaro, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008;

2) di incaricare l'Area Decentrata Agricoltura di Latina ad eseguire i dovuti accertamenti finalizzati alla verifica dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di cui al precedente punto 1).

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di sessanta e centoventi giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini